



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRARI PIERPAOLO

Nella seduta del 14/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.435,17 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 04/05/2004, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato gestito dall'INPDAP.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo i due prospetti che segue:

ricorso 243053/16 - simulazione del conteggio estintivo					
Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-60=60)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	573,58	4,78	286,79	99,35	187,44
2) Commissioni banca mandataria	3.722,69	31,02	1.861,35	0,00	1.861,35
3) Assicurazione	772,80	6,44	386,40	0,00	386,40
Totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)+ Voce 2) +Voce 3)	5.069,07		2.534,54	99,35	2.435,19

La somma richiesta dal cliente è inferiore e pertanto sarà questo l'importo riconosciuto dal Collegio.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.435,17, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA